

SCONTO IN FATTURA: IL FORNITORE DEVE CONFERMARE L'OPZIONE

Secondo l'art. 121 del DI 34/2020 (Decreto Rilancio) è sempre il destinatario della detrazione che può optare per:

- a) La Cessione del Credito o
- b) Lo sconto in Fattura

ed è quindi il primo soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate, qualora eserciti tale opzione.

Nel caso del fornitore, l'Amministratore condominiale ("Per gli interventi sulle parti in comune degli edifici, non è necessario che il Condominio nel suo insieme opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Infatti alcuni Condòmini potranno scegliere di sostenere le spese relative agli interventi e beneficiare così delle detrazioni, mentre altri potranno optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito") o le persone fisiche, per le unità immobiliari di loro proprietà effettueranno la comunicazione indicando

- l'opzione per il contributo sotto forma di sconto,
- l'ammontare
- i dati del fornitore che applica lo sconto
- la data di esercizio dell'opzione

Il fornitore dovrà poi confermare, prima di utilizzare il Credito di Imposta derivante dallo sconto in fattura, l'esercizio dell'opzione, esclusivamente con le funzionalità che saranno rese disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

Quindi, non sarà richiesto, né necessario, che il fornitore acceda al cassetto fiscale del cliente a cui ha praticato lo sconto.